

ALLEGATO N. 05

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA





Porto Viro li, 16/01/2018 - Protocollo 1109

OGGETTO : Certificato di destinazione urbanistica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI URBANISTICA COMMERCIO

Vista la richiesta presentata in data 05/12/2017 prot. 25183 dal Geom. [redacted] nato a Contarina (RO) il 18/08/1963 C.F. [redacted] con studio in [redacted]

Visto il vigente strumento urbanistico e relativo regolamento edilizio;
Visti il 2°, 3°, 4° comma dell'art. 18 della legge 28/02/1985, n° 47;
Visto l'art. 30 del D.P.R. N. 380 del 06/06/2001;

CERTIFICA

Che l'area di cui sotto è classificata dallo strumento urbanistico vigente nel seguente modo:

Sezione	Foglio	Mappale	Zona
DO	1	1574	ART.27 - ZONA C2.3 - Semiestensiva di progetto
DO	6	1947	ART.22 - ZONA B3 - Semiestensiva esistente
CO	9	84	ART.22 - ZONA B3 - Semiestensiva esistente
CO	8	1428	ART.20 - ZONA B1 - Intensiva esistente
CO	8	616	ART.20 - ZONA B1 - Intensiva esistente
CO	10	331	ART.23 - ZONA B4 - Estensiva esistente
CO	10	568	ART.23 - ZONA B4 - Estensiva esistente

Estratto delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi vigenti.

Art. 24. ZONE C2 - Residenziali di espansione

1. Le destinazioni d'uso in queste zone sono le stesse previste per le zone di completamento di tipo B. L'edificazione è subordinata all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. Per alcune aree, gli elaborati grafici del PI indicano preventivamente le ipotesi di intervento che sono comunque indicative per quanto concerne la viabilità e la disposizione delle aree pubbliche (standard). La più precisa definizione degli utilizzi funzionali delle aree a standard o la loro esatta definizione dimensionale sono demandate alla formazione degli strumenti attuativi obbligatori per tali aree. L'edificazione può essere coordinata da un piano guida da redigersi a cura del Comune o anche da parte dei privati interessati. Questo strumento, che programma l'organizzazione spaziale degli interventi all'interno di ambiti parziali rispetto all'ambito complessivo dell'area di espansione, è approvato dal Consiglio Comunale. Al fine del rilascio dei permessi a costruire devono essere iniziate le opere di urbanizzazione previste. Il rilascio delle autorizzazioni di agibilità è soggetto alla ultimazione delle opere di urbanizzazione, alla verifica di conformità di tali opere a seguito di collaudo favorevole e alla cessione delle aree e delle opere o alla formazione di vincolo perpetuo a favore del Comune.

Art. 27. ZONA C2.3 - Semiestensiva di progetto

• Tipologia edilizia: l'edificio può essere del tipo isolato o binato, a schiera, a blocco, in linea o composto.

- **Densità territoriale:** non deve superare 1,00 mc/mq riferiti alla perimetrazione dell'ambito territoriale minimo per la presentazione dei piani attuativi, conteggiando sia la zona residenziale che le opere di urbanizzazione previste dal PI.
- **Numero dei piani abitabili:** non deve essere superiore a 2 oltre al piano terra adibito a negozi; oppure a 3 abitabili fuori terra.
- **Altezza dei fabbricati:** non potrà superare i m 10,00.
- **Percentuale area coperta:** la superficie coperta non potrà essere superiore al 40% della superficie fondiaria per le case a schiera e al 30% per le altre tipologie.
- **Distanza dai confini di proprietà:** non può essere inferiore a 5,00 m ed è obbligatoria per le case a blocco, in linea e composte e isolate e per il confine non in aderenza delle case binate o a schiera.
- **Distanza dal ciglio della strada:** non può essere inferiore a m 5,00.
- **Distacco tra i fabbricati:** non può essere inferiore a m 10,00.

Art. 19. ZONE B – Residenziali di completamento

1. In queste zone sono ammessi esclusivamente gli insediamenti residenziali; sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza purché non molesto e non recanti pregiudizio all'igiene o al decoro. Sono escluse le attività industriali e artigianali molesto; sono pure esclusi quei magazzini ed attività che, per dimensioni, materiale di lavorazione e traffico prodotto sulla viabilità pubblica, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona. Nelle nuove costruzioni, lavanderie, autorimesse e simili accessori dovranno essere, di massima, previste nel corpo stesso delle costruzioni, o essere comunque organicamente integrate con il fabbricato principale. Sono ammesse le attrezzature stradali complementari, quali distributori di carburanti e relativi spazi di sosta, officine, ecc., purché rispondenti agli indici stereometrici della zona. L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento.

Art. 22. ZONA B3 – Semiestensiva esistente

In tali zone valgono le seguenti norme:

- **Tipologia edilizia:** gli edifici possono essere del tipo isolato o binato, a schiera, a blocco, in linea o composto.
- **Densità fondiaria:** non potrà essere superiore a 1,00 mc/mq. Per gli edifici residenziali esistenti, che raggiungono il limite di densità fondiaria previsto, è ammesso l'adeguamento dei vani abitabili all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi all'altezza minima di m 2,80 anche se comporta una variazione in aumento delle volumetriche.
- **Numero dei piani abitabili:** non deve essere superiore a 2 oltre a piano terra adibito a negozio oppure a 3 abitabili fuori terra.
- **Altezza dei fabbricati:** non può superare i m 10,00.
- **Percentuale area coperta:** la superficie coperta non può superare il 35% della superficie fondiaria.
- **Distanza dai confini di proprietà:** ove le costruzioni non siano edificate sul confine in aderenza, la distanza non può essere inferiore a 5,00 m. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti fatte salve le distanze tra i fabbricati. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai confini.
- **Distanza dal ciglio della strada:** non può essere inferiore a m 5,00. Nel caso di allineamenti preesistenti rilevati su di un fronte della lunghezza minima di m 100, il Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata può autorizzare distanze inferiori. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dalle strade.
- **Distacco tra i fabbricati:** ove le costruzioni non siano edificate sul confine in aderenza, non può essere inferiore a m 10,00. Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare, e prospicienti il medesimo, siano ad una distanza inferiore ai 5,00 m dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 m dal confine di proprietà mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00. Tale possibilità, in osservanza all'art. 9 punto 2 del D.M. 02.04.1968, n. 1444, è possibile esclusivamente tra parati non finestrate per la parte fronteggiante. Analogamente per edifici o corpi di fabbrica esistenti o di progetto, ubicati all'interno dello stesso lotto, è ammesso il rispetto del distacco non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00, limitatamente a pareti non finestrate e per la parte fronteggiante. Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature

preesistenti mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml 6,00 tra fabbricati con pareti non finestrate per la parte fronteggiante. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica della distanza tra i fabbricati.

Art. 19. ZONE B - Residenziali di completamento

2. In questa zona sono ammessi esclusivamente gli insediamenti residenziali; sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene o al decoro. Sono escluse le attività industriali e artigianali moleste; sono pure esclusi quei magazzini ed attività che, per dimensioni, materiale di lavorazione e traffico prodotto sulla viabilità pubblica, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona. Nelle nuove costruzioni, lavandieri, autorimesse e simili accessori dovranno essere, di massima, previste nel corpo stesso delle costruzioni, o essere comunque organicamente integrate con il fabbricato principale. Sono ammesse le attrezzature stradali complementari, quali distributori di carburanti e relativi spazi di sosta, officine, ecc., purché rispondenti agli indici stereometrici della zona. L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento.

Art. 20. ZONA B1 - Intensiva esistente

In tali zone valgono le seguenti norme:

- **Tipologia edilizia:** gli edifici possono essere del tipo a schiera, in linea, a blocco.
- **Densità fondiaria:** non deve essere superiore a 2 mc/mq. Per gli edifici residenziali esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è ammesso l'adeguamento dei vani abitabili all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima di m 2,80 anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie.
- **Numero dei piani abitabili:** non deve essere superiore a 2 oltre il piano terra adibito a negozio oppure a 3 piani abitabili fuori terra.
- **Altezza dei fabbricati:** non può superare i m 10,00.
- **Superficie coperta:** non può superare il 40% della superficie fondiaria.
- **Distanza dai confini di proprietà:** ove le costruzioni non siano edificate in aderenza, non può essere inferiore a m 5,00. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti fatte salve le distanze tra i fabbricati. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di ml 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai confini.
- **Distanza dal ciglio della strada:** non può essere inferiore a ml 5,00. Nel caso di allineamenti preesistenti rilevati su di un fronte della lunghezza minima di m 100, il Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata può autorizzare distanze inferiori. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di ml 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica della distanza delle strade.
- **Distacco tra fabbricati:** ove le costruzioni non siano edificate sul confine in aderenza, non può essere inferiore a m 10,00. Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare, e prospicienti il medesimo, siano ad una distanza inferiore ai 5,00 m dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 m dal confine di proprietà mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml 6,00. Tale possibilità, in osservanza all'art. 9 punto 2 del D.M. 02.04.1968, n. 1444, è possibile esclusivamente tra pareti non finestrate per la parte fronteggiante. Analogamente per edifici o corpi di fabbrica esistenti o di progetto, ubicati all'interno dello stesso lotto, è ammesso il rispetto del distacco non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00, limitatamente a pareti non finestrate e per la parte fronteggiante. Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature preesistenti mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00 tra fabbricati con pareti non finestrate per la parte fronteggiante. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica della distanza tra i fabbricati.

Art. 19. ZONE B - Residenziali di completamento

3. In queste zone sono ammessi esclusivamente gli insediamenti residenziali; sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene o al decoro. Sono escluse le attività industriali e artigianali moleste; sono pure esclusi quei magazzini ed attività che, per dimensioni, materiale di lavorazione e traffico prodotto sulla viabilità pubblica, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona. Nelle nuove costruzioni, lavanderie, autorimesse e simili accessori dovranno essere, di massima, previste nel corpo stesso delle costruzioni, o essere comunque organicamente integrate con il fabbricato principale. Sono ammessi le attrezzature stradali complementari, quali distributori di carburanti e relativi spazi di sosta, officine, ecc., purché rispondenti agli indici stercometrici della zona. L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento.

Art. 23. ZONA B4 - Estensiva esistente

In tali zone valgono le seguenti norme:

- Tipologia edilizia: gli edifici possono essere del tipo isolato, binato o a schiera.
- Densità fondiaria: non potrà essere superiore a 0,70 mc/mq. Per gli edifici residenziali esistenti, che raggiungono il limite di densità fondiaria previsto, è ammesso l'adeguamento dei vani abitabili all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi all'altezza minima di m 2,80 anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie.
- Numero dei piani abitabili: non deve essere superiore a 2 oltre all'eventuale seminterrato.
- Altezza dei fabbricati: non può superare i m 8,50.
- Percentuale area coperta: la superficie coperta non può superare il 30% della superficie fondiaria.
- Distanza dai confini di proprietà: ove le costruzioni non siano edificate sul confine in aderenza, la distanza non può essere inferiore a 5,00 m. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti fatte salve le distanze tra i fabbricati. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai confini.
- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m 5,00. Nel caso di allineamenti preesistenti rilevati su di un fronte della lunghezza minima di m 100, il Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata può autorizzare distanze inferiori. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dalle strade.
- Distacco tra i fabbricati: ove le costruzioni non siano edificate dal confine in aderenza, la distanza non può essere inferiore a m 10,00. Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare, e prospicienti il medesimo, siano ad una distanza inferiore ai 5,00 m dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 m dal confine di proprietà mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00. Tale possibilità, in osservanza all'art. 9 punto 2 del D.M. 02.04.1968, n. 1444, è possibile esclusivamente tra pareti non finestrate per la parte fronteggiante. Analogamente per edifici o corpi di fabbrica esistenti o di progetto, ubicati all'interno dello stesso lotto, è ammesso il rispetto del distacco non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00, limitatamente a pareti non finestrate e per la parte fronteggiante. Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature preesistenti mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m 6,00 tra fabbricati con pareti non finestrate fronteggiante. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica della distanza tra i fabbricati.

Il Responsabile del VI Settore

ALLEGATO N. 06

DOCUMENTAZIONE URBANISTICA

U



AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

PORTO VIRO

OGGETTO: Denuncia di inizio attività ai sensi della Legge n°662 del 23/12/96 Art. 2
Comma 60 punto 7 lettere B-E



Il sottoscritto



COMUNICA

che ai sensi della Legge n°662 del 23/12/96 Art. 2 Comma 60 punto 7 lettere B-E, saranno eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria, riguardanti il rifacimento della copertura e del manto di copertura, sull'immobile sito a Porto Viro, in Via C. Battisti n°29, iscritto in catasto al P.g. 9. Mappele n°84.

Porto Viro li 24/01/2018

In fede



Si allega:

- Relazione tecnica.
- Fotografie.





CITTA' DI PORTO VIRO

PROVINCIA DI ROVIGO

CONCESSIONE EDILIZIA PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA

Concessione N. 1961

CODICE FISCALE:

Vista la domanda di:



[REDACTED]			

Tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:



la Concessione Edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto in catasto al fg. 9 Censuario di Contarina mapp. n° 84 / 434;

Lavori di: ristrutturazione, parziale demolizione e ricostruzione e parziale cambio d'uso del fabbricato sito in via G. Battisti, per ricavare n° 3 unità distinte (n° 2 alloggi e n° 1 laboratorio artigianale);

Visti gli atti istruttori dell'ufficio edilizia privata comunale;

Visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 10/01/2003 verb. 1/12;

Visto il parere dell' ULSS n° 19 in data 13/12/2002 prot. 998/02;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene Polizia Locale e tutela delle strade comunali;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n° 1254;

Viste le leggi 17/8/1942, n° 1150; 6/8/1967, n° 765; 28/1/1977, n° 10; 28/2/1985, n° 47;

Vista la L.R. n° 61 del 27/6/1985;

Vista la legge 5/3/1990 n° 46 ed il relativo regolamento di attuazione riguardante "Norme per la sicurezza degli impianti".

Visto il P.C.R. n° 100 del 5/10/1994 che approva il Piano di Area Delta del Po;

Richiamato l'obbligo del titolare della presente Concessione di uniformarsi alle seguenti:



PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

- 1) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) - I diritti dei terzi debbono essere salvi riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) - Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 4) - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie le aree o spazi pubblici;
- 5) - Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 6) - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7) - Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti o tutta altezza o muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) - L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a favore dei relativi regolamenti.
- 9) - L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato verranno dati da un funzionario dello Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei lavori;
- 10) - E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 11) - Dovranno infine essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962 n. 164 avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- 12) - Il titolare della concessione il direttore dei lavori o l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge o di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- 13) - Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione trova applicazione la legge 28.2.1985, n. 47;
- 14) - Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità illuminazione fognature impianto idrico ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata all'esterno del cantiere ben visibile al pubblico una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione.
- 16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere e tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo nei limiti di sua competenza.
- 17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni così come tutti gli altri elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.
- 18) - è fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
 - al D.M. 16/5/1987 n. 246 recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" nonché tutte le norme relative al servizio antincendi;
 - al D.M. 20/11/1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - alla legge 9/1/1989 n. 13 ed al D.M. 14/6/1989 n. 236 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
 - alla legge 5 marzo 1990 n. 146 recante "norme per la sicurezza degli impianti";
 - al D.M. 21/12/1990 n. 443 recante "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili"
 - alla legge 9/1/1990 n. 10 recante "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"
 - al D.P.O.M. 1/3/1990 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".



Art. 16 - Sanzioni Amministrative.

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite a cura e spese del proprietario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. In mancanza le predette opere sono gratuitamente acquisite con l'area su cui insistono al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco. (Omissis)

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore variale delle opere o loro parti abusivamente eseguite valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte del comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. (Omissis).

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali sono gratuitamente acquisite rispettivamente al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinare la demolizione da effettuarsi a cura o spese del costruttore entro sessanta giorni qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine alla demolizione provvede il comune con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Art. 17 - Sanzioni penali.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato o ferme restando le sanzioni previste dal precedente art. 16 si applica:

a) l'ammonda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicative nonché dai regolamenti edilizi dagli strumenti urbanistici o dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi o l'ammonda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 o successive modificazioni. L'opera, inoltre, a norma dell'art. 15 della citata Legge 5 agosto 1967, n. 765, sostitutivo dell'art. 41-ter di quella 17 agosto 1942, n. 1150, sarà esclusa da ogni agevolazione fiscale prevista dalle norme vigenti, da contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.

RESPONSABILITÀ

Il Committente titolare della concessione, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così norme generali di legge e di regolamento come delle modalità che siano fissate nella concessione edilizia.

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

Dato atto che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n° 10:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art.5) mediante:

- versamento di €. 350,39 per urbanizzazione primaria (bolletta n. 1830 del 07/05/2003)

- versamento di C. 448,76 per urbanizzazione secondaria (bolletta n. 1830 del 07/05/2003)

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo della costruzione (art. 6) mediante:

- versamento di C. 527,98 (bolletta n. 1830 del 07/05/2003)

CONCEDE

a [redacted] nato a Padova [redacted] [redacted] nata a Conselve (PD) il [redacted]

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro mesi dodici da oggi pena la decadenza e ultimati entro mesi trentasei.

Se i lavori non saranno ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della Legge 28 gennaio 1977, n° 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

Copia della presente concessione sarà trasmessa a cura dell' Ufficio Tecnico al locale comando di Polizia Municipale, affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Porto Viro, il 13 Giugno 2003

RES

TA

Porto Viro, il 13-6-2003

GINALE





CITTA' DI PORTO VIRO



PROVINCIA DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA – Servizio Edilizia Privata

Permesso di Costruire N° 550

Vista la domanda di:

CODICE FISCALE

	
---	---

Tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

geom 

il Permesso di Costruire, per l'esecuzione dei lavori, in questo Comune, sul terreno distinto in catasto al fg. 9 Censuario di CONTARINA mapp.li 84 – 434;

Lavori di: variante in corso d'opera alla concessione edilizia n. 1961 del 13/06/2003

Visti gli atti istruttori dell'ufficio edilizia privata comunale;

Visto il parere della Commissione Edilizia espressi nella seduta del 05/12/05 verb. 35/4

Visto il T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n° 1254;

Viste le leggi 17/8/1942 n° 1150; 6/8/1967 n° 765; 28/1/1977 n° 10; 28/2/1985 n° 47;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380;

Vista la L.R. n° 61 del 27/6/1985;

Vista la legge 5/3/1990 n° 46 ed il relativo regolamento di attuazione riguardante "Norme per la sicurezza degli impianti";

Visto il P.C.R. n° 100 del 5/10/1994 che approva il Piano di Area Delta del Po;

Richiamato Pubblico del Titolare del presente Permesso di uniformarsi alle prescrizioni seguenti:



PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

- 1) I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati;
- 2) Il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice sono responsabili dell'inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al presente Permesso;
- 3) Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al D.Lgs. 14/08/96 N° 494 e sulla sicurezza degli operai di cui al D.Lgs. 19/11/94 N° 626;
- 4) Eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate, previo pagamento delle relative tasse di occupazione. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel ripristino dello stato a lavori ultimati o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 5) L'esecuzione dei lavori e l'eventuale occupazione di aree e spazi pubblici non dovranno comunque creare intralcio né pericolo alcuno;
- 6) Gli eventuali scavi o manomissioni di aree o spazi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente competente;
- 7) Il rilascio del Permesso fa salvi i diritti del Comune in ordine ad eventuali successivi interventi di miglioramento dei sottoservizi e della viabilità, per i quali il titolare non potrà pretendere alcun compenso o indennità;
- 8) Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di Legge, per evitare l'intrusione di persone estranee sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme;
- 9) Dovrà essere posto, in modo visibile un cartello indicante l'opera da realizzare, gli estremi del presente Permesso, la Ditta proprietaria, il Progettista, il Direttore dei lavori, l'Impresa esecutrice, la data di inizio e fine dei lavori e quant'altro ritenuto utile per l'indicazione delle opere;
- 10) Nel caso di sostituzione dell'impresa o del Direttore dei Lavori, il Titolare del Permesso dovrà darne immediata notizia all'Ufficio di Edilizia privata, segnalando i nuovi nominativi con le relative firme per accettazione. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione dei lavori da parte di un Tecnico iscritto all'Albo nell'ambito della sua competenza;
- 11) Gli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti secondo i progetti depositati, applicando tutte le norme previste per la sicurezza, l'esecuzione ed il collaudo degli stessi;
- 12) Le strutture e le opere speciali dovranno essere eseguite osservando le norme e le disposizioni previste in materia;



- 13) I lavori non potranno essere iniziati prima di aver chiesto ed ottenuto il sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico per la determinazione degli allineamenti e delle quote, nonché alla verifica da parte del Direttore dei lavori di tutta la documentazione, autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc. Il Direttore dei lavori comunicherà la data dell'avvenuto inizio dei lavori, entro cinque giorni dalla stessa.

Prescrizioni: NESSUNA



Dato atto che, ai fini del rilascio della presente permesso, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n° 10:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art.5) mediante:

- versamento di € ===== per urbanizzazione primaria (bolletta n. == in data =====)
- versamento di C.===== per urbanizzazione secondaria (bolletta n. == in data =====)

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo della costruzione (art. 6) mediante:

- versamento di €. ===== (bolletta n. == in data =====)

Rilascia il presente

Permesso di Costruire

a [redacted] con sede a [redacted] per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro mesi dodici da oggi pena la decadenza e ultimati entro mesi trentasei dall'inizio dei lavori.


Se i lavori non saranno ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della Legge 28 gennaio 1977 n° 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

Porto Viro, li 18 gennaio 2006

[redacted] PRIVATA

Porto Viro, li 30-01-06

[redacted] NLE

	Comune di Porto Viro (Provincia di Rovigo) Settore Urbanistica Edilizia Privata	Spazio riservato all'UFFICIO PROTOCOLLO	Bullo
	D00/		


DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Il sottoscritto [redacted] titolare della [redacted]
 [redacted] con sede a Porto Viro (RO) [redacted] in qualità di
 PROPRIETARIO della/e unità immobiliare/i sita/e Porto Viro in Via C. Battisti 32;

DICHIARA

che inizierà nella/e suddetta/e unità immobiliare/i le opere descritte nella seguente relazione asseverata in conformità agli allegati elaborati progettuali e firma del tecnico GEOM [redacted]
 Attesta di essere legittimato alla presentazione della seguente denuncia di inizio attività ai sensi di legge di non violare diritti di terzi o condominiali. Dichiaro inoltre, che le opere edilizie inizieranno decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della presente e si obbliga altresì a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

Porto Viro, _____



PARTE RISERVATA AL PROGETTISTA

Il sottoscritto _____ geom. _____ codice fiscale _____
domiciliato a _____ tel. _____
iscritto a _____ della Provincia di _____ al n. _____

esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi nell'immobile sito in Via C. Battisti 32

e costituito da n. 5 unità con destinazione d'uso 4 ad ABITAZIONE e 1 STUDIO VETERINARIO

così censito all'Ufficio Tecnico Erariale di Rovigo:

N.C.T.R.: foglio 9 mappali 84 - 434

N.C.E.U.: Sez. Contarina foglio 9 mappali 84 - 434

Zona territoriale di P.R.G.: ZONA B2 DI COMPLETAMENTO SEMIESTENSIVA

dichiara che nell'immobile in questione saranno eseguite le sottospecificate opere meglio evidenziate negli allegati elaborati grafici:

Opere di manutenzione straordinaria

Restauro e risanamento conservativo

- Opere di eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- Recinzioni, muri di cinta, cancellate;
- Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'art.2 del D.M.LL.PP. 2.4.1968 non modifichino la destinazione d'uso;
- Revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni;
- Variante al Permesso di Costruire n. 550 rilasciata in data 18/01/2006, con cambio di destinazione d'uso.
- Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto in cui insiste il fabbricato;
- Interventi su immobili vincolati ai sensi delle L.1497/1939 e 431/85 di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, opere interne a condizione che non sia alterato lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'edificio (Circolare n.1117 del 5.5.1998 del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali).
- Ristrutturazione edilizia del fabbricato, comprensivo di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del DPR 06/06/2001 n°380

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Relazione tecnica: I lavori consistono in:

REALIZZAZIONE DI UN DIVISORIO IN CARTONGESSO, ALL'INTERNO DEL LABORATORIO ARTIGIANALE, PER CREARE LA SALA D'ATTESA.
NELLA PARETE OVEST SI E' REALIZZATA UNA RIFODERA DI CM 10 PER MIGLIORARE L'ISOLAMENTO TERMICO.

L'INTERVENTO NON COMPORTA NESSUN AUMENTO DI VOLUME E DI SUPERFICIE COPERTA E NON MODIFICA LA SAGOMA ED I PROSPETTI.

Il sottoscritto tecnico incaricato, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume in qualità di persona esercitante un servizio di pubblica necessità ai sensi della legge penale (art.359 e 481 del Codice Penale) così come previsto dall'art.2, comma 6 della Legge del 23.12.1996 n.662

DICHIARA

che gli immobili interessati:

- 1 - non sono assoggettati alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.490 del 29 ottobre 1999;
- 2 - non sono comunque assoggettati dallo strumento urbanistico a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
- 3 - sono oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione immediatamente operative e le trasformazioni progettate non sono in contrasto con strumenti adottati;
- 4 - che l'immobile in oggetto:
 - non è stato oggetto di richiesta di condono edilizio, ai sensi dell'art.31 della legge 28.2.1985 n.47 e 39 della Legge 23.12.1994 .724;
 - è stato oggetto di richiesta di condono edilizio, ai sensi dell'art.39 della Legge 28.2.1985 n.47. Domanda n. _____ del _____ concessione rilasciata il _____.

Tutto ciò premesso il sottoscritto

ASSEVERA

la conformità delle opere sopra descritte e individuate negli allegati elaborati progettuali agli strumenti urbanistici adottati e approvati, al regolamento edilizio vigente nonché alle norme di sicurezza igienico-sanitarie.

Si impegna inoltre a produrre - al termine dei lavori - un certificato di collaudo che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato unitamente alla comunicazione di fine lavori.

Porto Viro, 22-03-06

Firma e timbro del professionista
GEOM. [REDACTED]

ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE

- X Relazione tecnica
- X Inquadramento fotografico
- X Estratto di mappa catastale
- X Estratto di PRG
- X Elaborati grafici di progetto in scala adeguata

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Vista la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, la pratica risulta formalmente corretta;

L'intervento non rientra tra quelli previsti dall'art.2, comma 60, della legge n.662 del 23.12.1996.

Comunicazione all'interessato in data _____ prot. _____

La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data _____ prot. _____

Porto Viro, _____

L'istruttore

[REDACTED]



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO



UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITÀ N. 1372

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

- Visto l'art.24 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380;
- Vista la dichiarazione in data 09/06/2006, ai sensi dell' art.25 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 del Sig. [REDACTED] dalla quale risulta, che i lavori di ricostruzione parziale e ristrutturazione di fabbricato per ricavare n. 4 alloggi e n. 1 ambulatorio, siti in via Battisti n. 59 - 59/A/1 – 59/A/2 – 59/A/3 – 59/B, censito al N.C.E.U. al fg. 9 censuario di Contarina mapp. 84 sub. 4 – 5 – 6 – 7 - 8; di proprietà della [REDACTED] con sede a Porto Viro in via Della Vittoria n. 1, c.f. [REDACTED]
- a) sono stati eseguiti in conformità alla Concessione Edilizia n. 1961 del 13/06/2003, al Permesso di Costruire n. 550 del 18/01/2006 e alla D.I.A. prot. 5431 del 23/03/2006;
- b) che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono cause di insalubrità;

Lavori Iniziati: 10/06/2004

Lavori Ultimati: 08/06/2006

- Visto l'Art. 221 Legge Sanitaria R.D. 27/07/34 n° 1265;
- Visto il D.P.R. 06/06/2001 n° 380;
- Visto il Nulla Osta allo scarico delle acque reflue prot. 4151 del 15/06/2006;
- Vista la ricevuta dell'Agenzia del Territorio di Rovigo in data 18/05/2006 prot. 000018057/2006;

AUTORIZZA

l'AGIBILITA' del fabbricato costituito da n. 4 alloggi e n. 1 ambulatorio veterinario sopradescritti

li, 28 giugno 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

